

Bollettino di Vigilanza

Anno XI n. 7/2023



Publicato il 31 agosto 2023



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

Indice

1. PROVVEDIMENTI.....	3
1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE	5
Provvedimento IVASS n. 134 del 25 luglio 2023	5
Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private	5
Provvedimento IVASS n. 135 del 27 luglio 2023	13
Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 36 del 28 febbraio 2017 riguardanti nuove disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi all'indagine sui prezzi effettivi della garanzia r.c. auto (IPER).....	13
<i>Gli allegati al presente provvedimento sono pubblicati sul sito www.ivass.it nella sezione Normativa / Normativa secondaria emanata da IVASS / Provvedimenti</i>	<i>15</i>
1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	17
Provvedimento prot. n. 0179763/23 del 26 luglio 2023	17
Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e dell'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di Intesa Sanpaolo Life Dac in Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.. Approvazione, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e degli artt. 4 e 28 del Regolamento ISVAP n. 14/2008, delle modifiche statutarie connesse all'operazione di fusione. Provvedimento.	17
1.3 MODIFICHE STATUTARIE	18
Provvedimento prot. n. 0163989/23 del 6 luglio 2023	18
Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.....	18
Provvedimento prot. n. 0166471/23 del 10 luglio 2023	19
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri - S.p.A. di Assicurazione - Modifiche statutarie. Provvedimento.....	19
Provvedimento prot. n. 0166472/23 del 10 luglio 2023	20
Genertellife S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.....	20
Provvedimento prot. n. 0166476/23 del 10 luglio 2023	21
Tua Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.....	21
Provvedimento prot. n. 0175819/23 del 20 luglio 2023	22
Credemvita S.p.A. – Approvazione delle modifiche statutarie ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento.....	22
Provvedimento prot. n. 0175875/23 del 20 luglio 2023	23
Net Insurance Life S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.....	23
2. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	25
2.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA.....	27

1. PROVVEDIMENTI

1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento IVASS n. 134 del 25 luglio 2023

Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS;

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Disposizioni Generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTI gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, con cui è stata istituita l'Agenzia per l'Italia digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014, recante "Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese";

VISTO il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/20;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale e dell'Unione europea;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di revisione periodica della normativa, di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nonché di semplificazione e riordino della disciplina di settore;

adotta il seguente

PROVVEDIMENTO

INDICE

- Art. 1 (Modifiche all'articolo 2 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 2 (Inserimento dell'articolo 8-*bis* nel Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 3 (Modifiche all'articolo 9 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 4 (Modifiche all'articolo 12 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 5 (Modifiche all'articolo 16 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 6 (Modifiche all'articolo 18 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 7 (Modifiche all'articolo 21 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 8 (Modifiche all'articolo 25 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 9 (Modifiche all'articolo 28 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 10 (Modifiche all'articolo 29 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 11 (Modifiche all'articolo 30 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 12 (Modifiche all'articolo 33 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 13 (Modifiche all'articolo 34 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 14 (Modifiche all'articolo 36 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 15 (Modifiche all'articolo 41 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 16 (Modifiche all'articolo 43 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 17 (Modifiche all'articolo 100 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 18 (Disposizioni applicative e transitorie)
- Art. 19 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

Provvedimenti

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. All'articolo 2 (*Definizioni*), comma 1, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

“g-bis) “carta d'identità elettronica” o “CIE”: il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare per come definito dal Codice dell'amministrazione digitale;

“g-ter) “carta nazionale dei servizi” o “CNS”: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni disciplinata dal Codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni per come definito dal Codice dell'amministrazione digitale;”.

2. All'articolo 2 (*Definizioni*), comma 1, dopo la lettera ss-ter) è aggiunta la seguente:

“ss-quater) “SPID”: sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, per come definito dal Codice dell'amministrazione digitale.”

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 8-bis nel Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. Dopo l'articolo 8 (Soggetti tenuti all'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata), è inserito il seguente articolo:

“Art. 8-bis (Accesso al portale web del RUI)

“1. L'accesso al portale web del Registro è effettuato tramite SPID, CIE o CNS:

- a) direttamente dagli intermediari persone fisiche iscritti nelle Sezioni A, B e F del Registro;
 - b) dal legale rappresentante dell'impresa e delle società iscritte nelle sezioni A, B, D e F del Registro;
 - c) dal rappresentante generale o dal responsabile della sede secondaria dei distributori che operano in Italia in regime di libertà di stabilimento.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), dopo aver completato la procedura di accreditamento sul portale web del Registro, possono delegare altri incaricati.
 3. Le modalità tecniche di accesso al portale web del Registro e di gestione delle deleghe sono indicate nelle istruzioni applicative pubblicate sul sito istituzionale”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 9 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 (*Adempimenti per la gestione del Registro*) è modificato come segue:

a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Sono inviate all'IVASS tramite il portale web del Registro:”;

b) la parola “delle”, inserita nelle lettere a), b), c) d), e) e f) del comma 1, è sostituita con la parola “le”;

c) dopo la lettera e) del comma 1 è aggiunta la seguente lettera:

“e-bis) le comunicazioni relative al nominativo del responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa di cui all’articolo 41, comma 1;”;

d) dopo la lettera f) del comma 1 è aggiunta la seguente lettera:-

“f-bis) le comunicazioni relative al dominio e al sotto-dominio del sito internet utilizzato per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione a distanza di contratti di assicurazione di cui all’articolo 78, commi 3-bis e 3-ter.

2. Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

“1-bis. Sono inviate all’IVASS con le stesse modalità di cui al comma 1 tutte le altre comunicazioni previste dal presente Regolamento per la gestione del Registro.

1.ter. Le comunicazioni dei distributori abilitati a operare sul territorio italiano in regime di libera prestazione di servizi sono trasmesse con le modalità indicate nelle istruzioni applicative pubblicate dall’IVASS sul sito istituzionale.”.

3. I commi 2 e 3 dell’articolo 9 (*Adempimenti per la gestione del Registro*) sono abrogati.

Articolo 4

(Modifiche all’articolo 12 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. Al comma 1 dell’articolo 12 (*Domanda di iscrizione*), le parole “*all’articolo 9, comma 3*” sono sostituite con le seguenti “*agli articoli 8-bis e 9.*”.

Articolo 5

(Modifiche all’articolo 16 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. Al comma 1 dell’articolo 16 (*Domanda di iscrizione*), le parole “*all’articolo 9, comma 3*” sono sostituite con le seguenti “*agli articoli 8-bis e 9.*”.

Articolo 6

(Modifiche all’articolo 18 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. L’articolo 18 (*Modalità per l’iscrizione*) è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole “*all’articolo 9, comma 3*” sono sostituite con le seguenti “*agli articoli 8-bis e 9.*”;

b) il comma 3 è abrogato.

Provvedimenti

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 21 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 (*Domanda di iscrizione*), le parole "all'articolo 9, comma 3" sono sostituite con le seguenti "agli articoli 8-bis e 9."

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 25 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 25 (*Modalità per l'iscrizione*), le parole "all'articolo 9, comma 3" sono sostituite con le seguenti "agli articoli 8-bis e 9."

Articolo 9

(Modifiche all'articolo 28 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 28 (*Modalità per l'iscrizione*), le parole "all'articolo 9, comma 3" sono sostituite con le seguenti "agli articoli 8-bis e 9."

Articolo 10

(Modifiche all'articolo 29 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 29 (*Iscrizione nel Registro*), le parole "per mezzo di un messaggio di posta elettronica certificata" sono sostituite con le seguenti "per mezzo di un messaggio visualizzabile sul portale web del RUI."

Articolo 11

(Modifiche all'articolo 30 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. Al comma 3 dell'articolo 30 (*Cancellazione dal Registro*), le parole "all'articolo 9, comma 3" sono sostituite con le seguenti "agli articoli 8-bis e 9."
2. Il comma 4 dell'articolo 30 (*Cancellazione dal Registro*) è modificato come segue:
 - a) dopo le parole "4. L'IVASS procede alla cancellazione dal Registro con provvedimento da comunicare ai destinatari" sono aggiunte le seguenti "tramite posta elettronica certificata.";
 - b) dopo le parole "In caso di cancellazione degli intermediari iscritti nelle sezioni C o E, la comunicazione è effettuata alle imprese o agli intermediari che se ne avvalgono," sono aggiunte le seguenti "tramite messaggio visualizzabile sul portale web del RUI,".

Articolo 12

(Modifiche all'articolo 33 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 33 (*Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E*), le parole "all'articolo 9, comma 3" sono sostituite con le seguenti "agli articoli 8-bis e 9."

2. Al comma 4 dell'articolo 33 (*Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E*), le parole "all'articolo 9, comma 3" sono sostituite con le seguenti "agli articoli 8-bis e 9."

Articolo 13

(Modifiche all'articolo 34 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. L'articolo 34 (*Passaggio ad altra sezione del Registro*) è sostituito dal seguente:

"Art. 34 (Passaggio ad altra sezione del Registro)

1. *Le persone fisiche iscritte nel Registro possono passare ad altra sezione a condizione che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a) e la domanda sia presentata all'IVASS in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9.*
2. *Gli intermediari iscritti nelle sezioni C e E del Registro effettuano la richiesta di passaggio di sezione sul portale web del Registro e a tal fine si dotano di SPID, CNS e CIE.*
3. *In caso di passaggio ad altra sezione del Registro di intermediari provenienti dalle sezioni C o E, l'impresa o l'intermediario, per il quale è stata svolta l'attività, presentano la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione attraverso il portale web del Registro.*
4. *Il passaggio ad altra sezione del Registro delle società è consentito a condizione che le società richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione e la domanda sia presentata all'IVASS, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9.*
5. *Le società iscritte nella sezione E del Registro effettuano la richiesta di passaggio di sezione sul portale web del Registro e a tal fine il rappresentante legale si dota di SPID, CNS e CIE.*
6. *In caso di passaggio ad altra sezione del Registro di società provenienti dalla sezione E, l'intermediario, per il quale è stata svolta l'attività, presenta la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione attraverso il portale web del Registro.*
7. *Il presente articolo non si applica ai soggetti iscritti nella sezione D.*
8. *Il passaggio ad altra sezione del Registro è effettuato dall'IVASS secondo le modalità stabilite dall'articolo 29, commi 1 e 2."*

Articolo 14

(Modifiche all'articolo 36 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. Al comma 3 dell'articolo 36 (*Estensione dell'esercizio dell'attività in altri Stati membri*), le parole "all'articolo 9, comma 3" sono sostituite con le seguenti "agli articoli 8-bis e 9."

Provvedimenti

Articolo 15

(Modifiche all'articolo 41 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 41 (*Modalità di esercizio dell'attività da parte dell'impresa*), le parole *“all'articolo 9, comma 3”* sono sostituite con le seguenti *“agli articoli 8-bis e 9.”*

Articolo 16

(Modifiche all'articolo 43 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 43 (*Obblighi di comunicazione*), le parole *“e per mezzo di posta elettronica certificata”* sono sostituite con le seguenti *“con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9”*.
2. Al comma 2 dell'articolo 43 (*Obblighi di comunicazione*), le parole *“all'articolo 9, comma 3”* sono sostituite con le seguenti *“agli articoli 8-bis e 9.”*
3. Al comma 3 dell'articolo 43 (*Obblighi di comunicazione*), sono inserite le seguenti modifiche:
 - a) le parole *“all'articolo 9, comma 3”* sono sostituite con le seguenti *“agli articoli 8-bis e 9”*;
 - b) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

“c-bis) le informazioni riguardanti le nomine e le cessazioni relative alle cariche di rappresentante legale delle società iscritte nelle Sezioni A, D e F del Registro e quelle riguardanti i soggetti da questo incaricati per l'accesso e la gestione della posizione sul portale web del Registro.
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 43 (*Obblighi di comunicazione*) sono inseriti i seguenti:

“4-bis) Le imprese comunicano all'IVASS tempestivamente e, comunque, non oltre trenta giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne hanno notizia, con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9, le informazioni riguardanti le nomine e le cessazioni relative alle cariche di rappresentante legale e quelle relative ai soggetti da questo incaricati per l'accesso e la gestione della posizione sul portale web del Registro.

4-ter) I distributori abilitati a operare in Italia in regime di stabilimento comunicano, con le modalità di cui al comma 4-bis, le informazioni riguardanti le nomine e le cessazioni relative all'incarico di rappresentante generale o responsabile della sede secondaria e quelle relative ai soggetti da loro incaricati per l'accesso e la gestione della posizione sul portale web del Registro.”
5. Al comma 5 dell'articolo 43 (*Obblighi di comunicazione*), dopo le parole *“sono trasmesse all'IVASS dalle imprese”*, sono inserite le seguenti: *“tramite il portale web del Registro,”*.
6. Al comma 7 dell'articolo 43 (*Obblighi di comunicazione*):
 - a) le parole *“dalla data dell'interruzione con le modalità di cui all'articolo 9, comma 3”* sono sostituite con le seguenti *“dalla data dell'interruzione con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9.”*;
 - b) le parole *“in forma cartacea ovvero con le modalità di cui all'articolo 9, comma 3”* sono sostituite dalle seguenti *“in forma cartacea ovvero a mezzo posta elettronica certificata”*;

c) le parole “*conforme al modello elettronico pdf disponibile sul sito dell’Istituto*” sono sostituite dalle seguenti “*conforme a quella pubblicata sul sito dell’Istituto*”.

7. Il comma 8 dell’articolo 43 (*Obblighi di comunicazione*) è sostituito dal seguente:

“Le comunicazioni di cui al comma 7 sono trasmesse dalle imprese all’IVASS tramite il portale web del Registro, mediante l’invio di un tracciato record, redatto secondo le specifiche tecniche indicate nell’allegato 1 disponibile sul sito dell’Autorità.”.

Articolo 17

(Modifiche all’articolo 100 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. Al comma 2 dell’articolo 100 (*Iscrizione nel Registro delle persone fisiche in forza della precedente iscrizione nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione e nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione*), le parole “*dall’articolo 9, comma 3*” sono sostituite dalle seguenti “*dagli articoli 8-bis e 9*”.

Articolo 18

(Disposizioni applicative e transitorie)

1. Ai fini dell’accesso al portale *web* del Registro, le istruzioni applicative pubblicate sul sito istituzionale indicano le modalità tecniche e la data a partire dalla quale effettuare l’accreditamento con riguardo a:

- a. i soggetti che intendono richiedere l’iscrizione;
- b. il legale rappresentante delle imprese e delle società già iscritte nelle Sezioni A, B, D e F del Registro ovvero il rappresentante generale o il responsabile della sede secondaria dei distributori già abilitati a operare in Italia in regime di stabilimento.

Articolo 19

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS e entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento IVASS n. 135 del 27 luglio 2023

Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 36 del 28 febbraio 2017 riguardanti nuove disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi all'indagine sui prezzi effettivi della garanzia r.c. auto (IPER).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, come modificato e integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, l'articolo 190-bis (Informazioni statistiche), che regola la raccolta di informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi ed analisi relative al mercato assicurativo e conferisce all'IVASS il potere di stabilirne la periodicità, le modalità, i contenuti e i termini per la relativa trasmissione; visto inoltre l'articolo 5 (Autorità di vigilanza), comma 3, ai sensi del quale l'IVASS promuove la conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per l'elaborazione delle linee di politica assicurativa;

VISTO il Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

CONSIDERATA l'esigenza di prevedere nuovi contenuti e nuove modalità e termini per l'invio dei flussi relativi all'indagine sui prezzi effettivi della garanzia r.c. auto per i settori autovetture, motocicli e ciclomotori, limitatamente agli usi privati;

adotta il seguente

PROVVEDIMENTO

INDICE

Art. 1 (Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 36 del 28 febbraio 2017)

Art. 2 (Pubblicazione)

Art. 3 (Entrata in vigore)

Allegati:

Nuovo allegato 1 (Elenco delle raccolte dati in base a lettere al mercato o circolari già emanate, relative a rilevazioni, indagini di mercato e studi che l'Autorità promuove ai fini della conoscenza del mercato assicurativo).

Allegato 9 (Istruzioni per la compilazione dell'Indagine sui prezzi effettivi delle coperture r.c. auto per il settore autoveicoli).

Allegato 10 (Istruzioni per la compilazione dell'Indagine sui prezzi effettivi delle coperture r.c. auto per il settore ciclomotori e motocicli).

Art. 1

(Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 36 del 28 febbraio 2017)

1. All'articolo 3 (Ambito di applicazione), dopo il comma 2 è aggiunto il comma "3. *Per le informazioni di cui al Titolo II, Capo III, il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione r.c. auto nel territorio della Repubblica italiana, individuate dall'IVASS in base alla rilevanza in termini di numero di polizze sottoscritte.*".
2. Nell'articolo 5 (Politica delle informazioni statistiche), al comma 3, viene aggiornato il riferimento "articolo 5, comma 2, lettera m), del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008" con "articolo 5, comma 2, lettera o), del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018".
3. Dopo l'articolo 10 (Trasmissione all'IVASS delle informazioni statistiche relative alle anticipazioni dei dati del bilancio di esercizio, comprensive delle informazioni integrative statistiche) è aggiunto il seguente Capo:

"CAPO III

**INDAGINE SUI PREZZI EFFETTIVI DELLA GARANZIA R.C. AUTO PER I SETTORI AUTOVEICOLI,
MOTOCICLI E CICLOMOTORI, LIMITATAMENTE AGLI USI PRIVATI**

Art. 10-bis

(Indagine sui prezzi effettivi della garanzia r.c. auto per il settore autoveicoli)

1. *Per il settore delle autoveicoli ad uso privato l'IVASS effettua mensilmente un'indagine campionaria dei prezzi al dettaglio della garanzia r.c. auto praticati dalle imprese nel mese precedente e acquisisce informazioni sui principali elementi che concorrono alla determinazione del prezzo effettivamente pagato.*
2. *L'IVASS, sulla base dei dati forniti dall'ANIA rilevati dalla banca dati SITA (Sistema Informativo Targhe Assicurate), individua il campione di polizze dall'insieme delle coperture sottoscritte nel mese di riferimento e trasmette mensilmente a ciascuna impresa il relativo campione selezionato.*
3. *Nei successivi 10 giorni dal ricevimento del campione selezionato ai sensi del comma 2, l'impresa trasmette all'IVASS le informazioni secondo il dettaglio riportato nell'allegato 9 e con le modalità previste dall'articolo 4 del presente Regolamento.*

Provvedimenti

Art. 10-ter

(Indagine sui prezzi effettivi della garanzia r.c. auto per il settore ciclomotori e motocicli)

1. *L'indagine di cui all'articolo 10-bis è estesa anche a ciclomotori e motocicli a uso privato.*
2. *Nei successivi 10 giorni dal ricevimento del campione selezionato ai sensi del comma 1, l'impresa trasmette all'IVASS le informazioni secondo il dettaglio riportato nell'allegato 10 e con le modalità previste dall'articolo 4 del presente Regolamento."*
4. *All'articolo 13 (Entrata in vigore), comma 1, dopo le parole "Il presente Regolamento entra in vigore il 1° marzo 2017." sono aggiunte le seguenti "L'articolo 10-bis entra in vigore il 1° agosto 2023." e "L'articolo 10-ter entra in vigore il 1° ottobre 2024."*
5. *È abrogata la lettera e) (indagine IPER sull'andamento dei prezzi effettivi per la garanzia r.c. auto, di cui alla lettera al mercato del 4 dicembre 2013) dell'allegato 1.*
6. *Sono aggiunti gli allegati 9 (Istruzioni per la compilazione dell'Indagine sui prezzi effettivi delle coperture r.c. auto per il settore autovetture) e 10 (Istruzioni per la compilazione dell'Indagine sui prezzi effettivi delle coperture r.c. auto per il settore ciclomotori e motocicli).*

Art. 2

(Pubblicazione)

1. *Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'Istituto.*

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. *Il presente Provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.*

Il Consigliere

(ex art. 3, commi 3 e 4 dello Statuto IVASS)

*Approvazione in via d'urgenza
ex art. 9 dello Statuto IVASS*

Gli allegati al presente provvedimento sono pubblicati sul sito www.ivass.it nella sezione Normativa / Normativa secondaria emanata da IVASS / Provvedimenti

1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento prot. n. 0179763/23 del 26 luglio 2023

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e dell'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di Intesa Sanpaolo Life Dac in Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.. Approvazione, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e degli artt. 4 e 28 del Regolamento ISVAP n. 14/2008, delle modifiche statutarie connesse all'operazione di fusione. Provvedimento.

Con lettera del 12 aprile 2023 Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e Intesa Sanpaolo Life Dac (impresa di diritto irlandese) hanno presentato istanza di autorizzazione alla fusione per incorporazione di Intesa Sanpaolo Life Dac in Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e di approvazione delle modifiche statutarie connesse all'operazione di fusione.

Ad esito dell'istruttoria svolta, si accerta, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e dell'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione alla fusione di cui all'oggetto e per l'approvazione, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e degli artt. 4 e 28 del Regolamento ISVAP n. 14/2008, delle modifiche statutarie connesse all'operazione.

Questo Istituto autorizza pertanto, ai sensi della richiamata normativa, la fusione per incorporazione di Intesa Sanpaolo Life Dac in Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ed approva le correlate modifiche da apportare allo statuto dell'impresa incorporante.

Per il Direttorio Integrato

Il Presidente

1.3 MODIFICHE STATUTARIE

Provvedimento prot. n. 0163989/23 del 6 luglio 2023

Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

Alleanza Assicurazioni S.p.A., con comunicazione pervenuta il 2 maggio 2023, successivamente integrata in data 27 giugno 2023, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea straordinaria del 17 aprile 2023.

Le modifiche statutarie hanno riguardato l'articolo 6, relativo al Capitale sociale, al fine di aggiornare gli importi del patrimonio netto attribuiti alla gestione danni e alla gestione vita, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008, nonché gli articoli 11, 13 e 18, relativi al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, al fine di adeguarli a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 88 del 2 maggio 2022, in materia di requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento prot. n. 0166471/23 del 10 luglio 2023

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri - S.p.A. di Assicurazione - Modifiche statutarie. Provvedimento.

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri - S.p.A. di Assicurazione, con comunicazione pervenuta il 28 aprile 2023, successivamente integrata il 26 giugno 2023, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria del 13 aprile 2023.

Le modifiche hanno riguardato gli articoli 11, 13 e 19, relativi al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, al fine di adeguarli a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 88 del 2 maggio 2022, in materia di requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento prot. n. 0166472/23 del 10 luglio 2023

Genertellife S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

Genertellife S.p.A., con comunicazione pervenuta il 3 maggio 2023, successivamente integrata il 27 giugno 2023, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria del 18 aprile 2023.

Le modifiche hanno riguardato gli articoli 10, 12 e 17, relativi al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, al fine di adeguarli a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 88 del 2 maggio 2022, in materia di requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento prot. n. 0166476/23 del 10 luglio 2023

Tua Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

Tua Assicurazioni S.p.A., con comunicazione pervenuta il 3 maggio 2023, successivamente integrata il 26 giugno 2023, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria del 19 aprile 2023.

Le modifiche hanno riguardato l'articolo 17 (Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione), al fine di adeguarlo a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 88 del 2 maggio 2022, in materia di requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali, nonché gli articoli 13 (Convocazione) e 19 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione), per quanto concerne le modalità di tenuta delle riunioni assembleari e consiliari.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento prot. n. 0175819/23 del 20 luglio 2023

Credemvita S.p.A. – Approvazione delle modifiche statutarie ai sensi dell’art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento.

Credemvita S.p.A., con comunicazione del 30 giugno 2023, ha formulato istanza di approvazione della modifica statutaria deliberata dall’assemblea straordinaria del 23 giugno 2023.

La modifica ha riguardato l’articolo 6 (Capitale - Azioni – Obbligazioni), per effetto dell’avvenuto aumento del capitale sociale da € 121.600.044 a € 221.600.070, mediante emissione di nuove azioni.

Al riguardo questo Istituto, accertato che la modifica non contrasta con la sana e prudente gestione dell’impresa, l’approva ai sensi dell’art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell’art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento prot. n. 0175875/23 del 20 luglio 2023

Net Insurance Life S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

La società Net Insurance Life S.p.A., con comunicazione del 14 giugno 2023, ha formulato istanza di approvazione del nuovo statuto sociale la cui adozione è stata deliberata dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 13 giugno 2023.

Il nuovo statuto sociale consegue all'acquisizione del controllo di Net Insurance Life S.p.A. da parte di Poste Italiane S.p.A..

Al riguardo questo Istituto, accertato che il nuovo statuto non contrasta con la sana e prudente gestione dell'impresa, lo approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge del nuovo statuto sociale in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

2. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

2.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 237 del 5 luglio 2023	Procedura di liquidazione - Decisione di apertura di una procedura fallimentare nei confronti della società EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE-REASIGURARE - S.A. (Pubblicazione ai sensi dell'articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione).
L 172 del 6 luglio 2023	Decisione del Comitato Misto SEE N. 113/2020 del 14 luglio 2020 che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2023/1373] per integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/699 del Consiglio del 25 maggio 2020 relativo a misure temporanee riguardanti le assemblee generali delle società europee (SE) e delle società cooperative europee (SCE).
L 180 del 17 luglio 2023	Rettifica del regolamento (UE) 2023/1214 del Consiglio, del 23 giugno 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
L 180 del 17 luglio 2023	Rettifica della decisione (PESC) 2023/1218 del Consiglio, del 23 giugno 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
L 183 del 20 luglio 2023	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1496 del Consiglio del 20 luglio 2023 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
L 183 del 20 luglio 2023	Decisione (PESC) 2023/1501 del Consiglio del 20 luglio 2023 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
L 184 del 21 luglio 2023	Decisione (PESC) 2023/1517 del Consiglio del 20 luglio 2023 che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
L 186 del 25 luglio 2023	Regolamento (UE) 2023/1529 del Consiglio del 20 luglio 2023 concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.
L 188 del 27 luglio 2023	Rettifica del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»).
L 190 del 28 luglio 2023	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1563 del Consiglio del 28 luglio 2023 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
L 190 del 28 luglio 2023	Decisione (PESC) 2023/1566 del Consiglio del 28 luglio 2023 che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

